

Blue Financial Communication S.p.A.

PROCEDURA OBBLIGHI DI INTERNAL DEALING

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di "Internal Dealing" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data 1 marzo 2012, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

1. PREMESSA

La presente Sezione, adottata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia e nelle leggi e nei regolamenti in materia di abusi di mercato (quale il Regolamento (UE) n. 596/2014) e informazione societaria, è diretta a:

- disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni finanziarie, a qualsiasi titolo effettuate, dai Soggetti Rilevanti (come definiti ai sensi del successivo articolo 2) sulle azioni di Blue Financial Communication S.p.A. (di seguito anche "BFC" o la "Società"), ovvero su altri strumenti finanziari ad esse connessi;
- disciplinare le procedure connesse all'adempimento dei suddetti obblighi informativi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il paragrafo 3.2.6 del Memorandum.

2. DEFINIZIONI

Blue Financial Communication S.p.A. o BFC o la Società: La Società con sede in Via Melchiorre Gioia, 55 - Milano

Borsa Italiana S.p.A.: Significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6

Regolamento Emittenti AIM Italia: Significa il Regolamento Emittenti dell'AIM Italia approvato da Borsa Italiana ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato

Regolamento Emittenti Consob: Significa la Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata

Responsabile Compliance: Il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, responsabile della corretta applicazione delle procedure adottate dalla stessa, in conformità a quanto richiesto dalla regolamentazione di settore applicabile

Soggetti Rilevanti: I soggetti di cui al successivo Paragrafo 3 della presente Procedura

3. I SOGGETTI RILEVANTI

I soggetti destinatari degli obblighi della presente Sezione (di seguito i "Soggetti Rilevanti") sono:

- (A) soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione in BFC (di seguito i "Soggetti Responsabili per la Comunicazione");
- (B) le persone strettamente legate ai soggetti di cui alla precedente lettera (A) vale a dire, i familiari, intendendosi per tali il coniuge non separato legalmente dell'amministratore, i figli anche del coniuge, a carico e, se conviventi, da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti, in conformità a quanto previsto dall'art. 152 *sexies*, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti Consob.

Il Responsabile *Compliance*, sig. Denis Masetti, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 novembre 2015, individua nominativamente i Soggetti Rilevanti, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione.

E' inoltre responsabilità dei Soggetti Rilevanti rendere edotte le persone strettamente legate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Sezione.

4. FUNZIONI DEL RESPONSABILE COMPLIANCE RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI INTERNAL DEALING

4.1 Al Responsabile *Compliance* sono attribuite le seguenti funzioni in materia di informativa *Internal Dealing*:

- (a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 6;
- (b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- (c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato di Soggetti Rilevanti;
- (d) trasmissione di un'informativa e copia della normativa (articoli 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia) ai Soggetti Rilevanti, in ordine all'adozione della presente sezione e alle sue modifiche e integrazioni, nonché alla loro identificazione come Soggetti Rilevanti e agli obblighi connessi a tale identificazione; a tale fine il Responsabile *Compliance* provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti copia delle Procedure di *Compliance*, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di consegna delle presenti Procedure, che avrà cura di archiviare;
- (e) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Sezione, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
- (f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni alle previsioni della presente Sezione che rilevi o di cui venga a conoscenza.

4.2 Il Responsabile *Compliance* non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Sezione derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

4.3 Il Responsabile *Compliance* assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4.4 Il Responsabile *Compliance* vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

5. L'OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

5.1 Sono oggetto di obblighi informativi i soggetti rilevanti, i quali hanno l'obbligo di notificare tempestivamente all'emittente e all'Autorità di vigilanza, e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi, tutte le operazioni rilevanti¹ effettuate una volta che sia stato raggiunto un importo

¹ Per la definizione di operazioni rilevanti si veda l'articolo 19 della MAR e le relative misure di applicazione.

complessivo di Euro 5000 nell'arco di un anno. La Società provvede a sua volta affinché le informazioni notificate siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione.

- 5.2 Sono oggetto degli obblighi informativi stabiliti in questa Sezione le operazioni rilevanti sopra indicate compiute da ciascun Soggetto Rilevante.
- 5.3 La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi rimane in capo ai Soggetti Responsabili per la Comunicazione, che devono rendere edotte le persone strettamente legate agli stessi.
- 5.4 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni di cui al precedente comma 5.1, nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale.
- 5.5 i soggetti di cui all'articolo 3 lettera a) non effettuano operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario (*closing period*) prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici (Art. 19, comma 11, Regolamento (UE) n. 596/2014).
- 5.6 Oltre a quanto previsto al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente comma è vietato o limitato il compimento di operazioni.

6. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- 6.1 BFC, per il tramite del Responsabile *Compliance*, comunica al mercato le operazioni comunicate dai Soggetti Responsabili per la Comunicazione effettuate con le modalità di seguito esplicitate.
- 6.2 I Soggetti Responsabili per la Comunicazione devono comunicare immediatamente per iscritto al Responsabile *Compliance* sia le operazioni effettuate da loro stessi, sia quelle effettuate dalle persone strettamente legate.
- 6.3 I soggetti rilevanti per le notifiche e le comunicazioni delle operazioni effettuate, devono utilizzare il nuovo modello contenuto nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 ("Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate").

La comunicazione deve essere trasmessa al Responsabile *Compliance* come segue:

- (a) via posta elettronica certificata all'indirizzo bluerating@legalmail.it e preavvisando telefonicamente il Responsabile *Compliance*, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica [certificata] non sia possibile,
- (b) via telefax al numero 02 30321180, ovvero qualora anche l'utilizzo del fax non sia possibile,
- (c) a mano con consegna al personale della segreteria dell'addetto dell'area amministrativa di BFC o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria **dal Responsabile Compliance** e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico al Responsabile *Compliance*.

- 6.4 Il Responsabile *Compliance* riceve le comunicazioni previste dal precedente paragrafo 5 ed è responsabile, insieme all'*Investor Relator*, ove nominato, della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 6.5 Il Responsabile *Compliance* dunque, ricevuta la comunicazione da parte dei Soggetti Responsabili per la Comunicazione dopo aver verificato che la predetta comunicazione sia completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente si coordina con l'*Investor Relator*, ove nominato, al fine di definire il contenuto del comunicato inerente tali operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e invia tempestivamente bozza del comunicato al Nomad per sua opportuna informazione. La bozza di comunicato deve contenere anche indicazioni in merito alla data in cui BFC è stata informata dell'operazione.
- 6.6 Entro un giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2 che precede, il Responsabile *Compliance* deve provvedere a diffondere al mercato il comunicato con le modalità descritte nel paragrafo 2.4 del Memorandum. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito Internet della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.